

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione I Civile – Settore Contenzioso

R.G. nr. 37469/2012

G.: dott.ssa Damiana Colla

COMPARSA DI COSTITUZIONE

Nell'interesse di **GREENPEACE ONLUS**, con sede in Roma, Via della Cordonata n. 7, C.F.: 97046630584, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ivano Novelli, nato a Firenze il 14 maggio 1956, C.F.: NVLVNI56E14D612A, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del presente atto, con poteri anche disgiunti tra loro, dagli avv.ti Luca Gastini (C.F.: GSTLCU63C28A182K) e Alessandro Gariglio (C.F.: GRGLSN78H19L219D), del Foro di Alessandria, e Giuseppe Rombolà (C.F.: RMBGPP73H05H501K), del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Oslavia n. 7, è elettivamente domiciliata. Si comunica che tutte le comunicazioni potranno avvenire a mezzo pec avvalessandrogariglio@puntopec.it o a mezzo fax al numero 013140074.

Procura speciale

Il sottoscritto Ivano Novelli, nella qualità di Presidente di Greenpeace Onlus, delega a rappresentare e difendere la suddetta associazione nel presente giudizio gli avv.ti Luca Gastini e Alessandro Gariglio, del Foro di Alessandria, e Giuseppe Rombolà, del Foro di Roma, conferendo loro ogni più ampio potere di legge da esercitarsi anche disgiuntamente. Elegge domicilio presso lo studio dell'ultimo in Roma, Via Oslavia n. 7.

Ivano Novelli

E' firma autentica

- resistente –

CONTRO

ENEL S.p.A. e ENEL PRODUZIONE S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Briguglio ed Eugenio Vaccari,

- ricorrenti –

@@@@@@@@

Con atto datato 7 giugno 2012, ricevuto in notifica in data 19 giugno 2012, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. per ottenere:

“i seguenti provvedimenti (ovvero gli altri che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuni, in considerazione delle circostanze esposte, per la tutela in via cautelare dei diritti azionati): A) inibire a Greenpeace Onlus (detta anche Greenpeace Italia) la diffusione sul sito internet ufficiale della stessa Greenpeace (www.greenpeace.org/italy/it) e perciò ordinare la rimozione dal medesimo sito, del video datato 28 maggio 2012 e denominato “La bolletta sporca” (v. punto 2.a della narrativa che precede), nonché inibire a Greenpeace, o a terzi detentori che ne abbiano acquisito la disponibilità, la diffusione del medesimo video in qualsiasi altra forma o sede; B) inibire a Greenpeace: - l'uso e la diffusione dell'intero sito www.facciamolucesuenel.org; - o comunque e per lo meno la diffusione e la utilizzazione, nell'ambito di tale sito, del video datato 28 maggio 2012 denominato “La bolletta sporca” ...; del fac simile della bolletta Enel ...; della pagina intitolata “Enel KILLER DEL CLIMA – La sporca verità su Enel” ...; di ogni espressione diffamatoria ivi contenuta nei confronti di Enel ... ed in particolare delle espressioni “killer”, “serial killer”, “killer del clima”, “assassino”, “uccidere”, “crimine”, “criminale”, “sporco”, “sporchi piani” (ed altre equivalenti), se riferite ad Enel; C) inibire a Greenpeace la diffusione mediante volantaggio o in qualsiasi altra forma, anche mediatica: del facsimile di “bolletta Enel” ...; della pagina intitolata “Enel KILLER DEL CLIMA – La sporca verità su Enel” e recante la richiesta del “5 per mille” in favore di Greenpeace ...; e comunque di ogni altro messaggio o slogan equivalente a quelli diffusi con il video menzionato alla lettera A) delle presenti conclusioni o con il sito internet www.facciamolucesuenel.org menzionato alla lettera B) delle presenti conclusioni; D) inibire a Greenpeace la distribuzione di sticker set e T-shirt riportanti lo slogan “Enel KILLER DEL CLIMA” o altro slogan equivalente o analogo e di ogni altro gadget riportante lo stesso o analogo slogan; nonché ordinare a Greenpeace il ritiro di tali gadget ove già distribuiti; E) inibire a Greenpeace la diffusione, in qualsiasi forma o sede, della canzone “E' nell'aria” di Adriano Bono & Torpedo Sound Machine con i Meganoidi ...; F) inibire a Greenpeace l'utilizzo in ogni modo e sede del

marchio o dei segni distintivi di pertinenza di Enel S.p.A. e in particolare della figura dell'albero seguita dalla dicitura Enel in carattere corsivo ...; G) inibire a Greenpeace la diffusione via internet o in qualsiasi altra forma o sede di espressioni concernenti Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A., o più in generale Enel, equivalenti o analoghe a quelle contenute nei siti, messaggi, prodotti, manufatti di cui alle precedenti lettere delle presenti conclusioni; H) condannare ex art. 614 bis c.p.c. Greenpeace Onlus (detta anche Greenpeace Italia) in persona del legale rappresentante p.t., salva la responsabilità personale di ogni suo altro componente tenutovi per legge, al pagamento, in favore di Enel s.p.a. e di Enel Produzione s.p.a., in solido fra loro, della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di insecuzione di ciascuno degli obblighi di cui alle precedenti conclusioni, nonché della somma di € 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio di loro violazione, ovvero alle diverse somme che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere eque ed opportune; con la precisazione che tutto quanto eventualmente percepito da Enel s.p.a. e/o Enel Produzione s.p.a. a tale titolo sarà devoluto alle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase cautelare, ai sensi dell'art. 669 octies, comma VII°, c.p.c., avendo i provvedimenti richiesti carattere anticipatorio”.

Presa, dunque, visione del ricorso e delle richieste avanzate da Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A., prima di entrare nel merito delle doglianze ex adverso proposte, si reputa di dover eccepire l'incompetenza per materia del giudice adito.

1. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO.

L'art. 1 del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 prevede che "*ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*".

Alcune delle richieste avanzate dai ricorrenti, in particolare quelle di cui alle lettere F), attengono indefettibilmente all'abuso di marchi e segni distintivi (*"inibire a Greenpeace l'utilizzo in ogni modo e sede del marchio o dei segni distintivi di pertinenza di Enel s.p.a. e in particolare della figura dell'albero seguita dalla dicitura Enel in carattere corsivo, quale risultante ad esempio nell'autentica bolletta ..."*).

L'articolo 134 dello stesso Decreto Legislativo dispone che "***sono devoluti alle cognizioni delle sezioni specializzate*** previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: *a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice ..."*.

Appare, pertanto, evidente che il ricorso cautelare di Enel S.p.a. ed Enel Produzione S.p.A sia stato proposto avanti un giudice incompetente per materia, anche in considerazione del fatto che le sezioni specializzate sono competenti, come visto, anche per tutte quelle domande che presentino ragioni di connessione, così come lo sono tutte le altre conclusioni formulate da parte ricorrente.

2. ENEL, IL CARBONE E L'AMBIENTE.

Fatta salva l'eccezione preliminare, prima di esaminare nel merito le singole richieste di Enel, si reputa opportuno fare una breve premessa sulle ragioni scientifiche poste a fondamento della campagna di Greenpeace contro l'utilizzo del carbone e nei confronti di Enel, questo per non incappare nello stesso errore commessa da quest'ultima che, anziché motivare le ragioni delle sue doglianze, si è limitata nel ricorso a definire le contestazioni di Greenpeace in questi termini: *“le propalazioni violentemente diffamatorie, gli insulti gratuiti, le accuse infamanti e non supportate da alcun elemento obiettivo decentemente esposto ... le espressioni utilizzate da Greenpeace e le modalità con cui esse sono propalate (con larghissima diffusione) sono evidentemente al di fuori da qualunque continenza ed anzi da qualsiasi decenza. Né vi è bisogno di argomentare il perché”*.

Greenpeace, al contrario, ritiene di dover argomentare le ragioni delle sue accuse ed espressioni.

2.1. L'utilizzo del carbone e l'aumento delle emissioni di CO2.

Greenpeace ha promosso la campagna informativa contestata dai ricorrenti sulla scorta delle preoccupazioni avanzate dalla comunità scientifica internazionale riguardo ai cambiamenti climatici.

La comunità scientifica, infatti, e non Greenpeace, attribuisce all'utilizzo di fonti fossili per la produzione di energia elettrica, e del carbone in particolare, la maggiore responsabilità nei mutamenti del clima.

A tal proposito si rimanda a quanto riportato nel “KEY WORLD ENERGY STATISTICS 2011” della INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – soggetto certamente indipendente da Greenpeace – a pagina 44, ove si trova un grafico che dimostra come le emissioni di CO2 provenienti da carbone (coal) e torba (peat) rappresentano ben il 43% del totale delle emissioni mondiali (doc. n. 2).

In Italia Enel è il maggiore responsabile di emissioni di gas serra (37 milioni di tonnellate annue) e il primo utilizzatore di carbone nel Paese come fonte di produzione termoelettrica (72,1% nel 2010 del totale della produzione elettrica realizzata con quella fonte).

Significativi sono i trend di emissione di CO₂ di Enel che sono, tanto a livello italiano quanto a livello europeo, in controtendenza con quelli generali.

Mentre le emissioni nazionali e continentali si riducono, quelle di Enel aumentano!

Ciò è comprovato dai dati pubblicati dalla BP¹ sul sito internet www.bp.com/statisticalreview che attribuiscono all'Italia una riduzione delle emissioni di CO₂ nel 2011 del 2,6%, mentre, fonte Carbon Data Market (doc. nn. 3 e 4), le emissioni prodotte da Enel crescono, passando dai 68 milioni di tonnellate del 2010 ai 78 milioni tonnellate del 2011. Tali ultimi dati si ricavano da una fonte incontestabile: Enel stessa e, in particolare, dal suo “2011 Results 2012-2016 Plan” (doc. n. 5).

Altrettanto significativo è poi che il carbone rappresenti in Italia la fonte con cui si produce il 10,8% dell'elettricità immessa in rete (GSE, dati 2010), mentre con quella fonte Enel ha realizzato nel 2010 ben il 34% della sua produzione salendo fino al 41% nel 2011 a fronte di una riduzione della sua produzione elettrica in Italia. Anche in questo caso si evidenzia che la fonte è la stessa Enel con il già richiamato “2011 Results 2012-2016 Plan”.

2.2. I danni provocati dalle centrali a carbone.

Dimostrato che Enel ha incrementato negli anni l'uso del carbone, si esaminano ora quali siano i danni che le centrali a carbone provocano all'ambiente e alla salute umana, che si ricorda, per mero tuziorismo, sono beni costituzionalmente protetti.

¹ British Petroleum non certamente un'amica di Greenpeace!

Nell'autunno del 2011 l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha pubblicato il rapporto *“Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”*, in cui vengono censiti i principali impianti industriali europei in termini di emissioni in atmosfera, contabilizzandone in forma monetaria il danno sanitario, ambientale ed economico. Al 18° posto della classifica figura la centrale termoelettrica a carbone di Enel sita a Cerano (Brindisi) (doc. n. 6).

Secondo lo studio dell'Agenzia Europea tale centrale causa danni (in riferimento ai dati di emissione del 2009) compresi tra i 536 e i 707 milioni di euro.

Le stime dei costi legati all'impatto sanitario presentano due valori: il valore massimo è legato al calcolo della mortalità in eccesso (convertita in euro per circa 2 milioni di euro per morte prematura); la stima minima, invece, si riferisce ai costi degli *“anni di vita persi”*.

Si tenga, altresì, conto che la metodologia impiegata dall'EEA non calcola alcune esternalità associabili alla presenza di una centrale termoelettrica a carbone in un dato territorio perché di difficile valutazione (es. impatto sulle attività turistiche, o, come riportato nello studio stesso *“valuation of ecological impacts and acid damage to cultural heritage”*) e trascurando anche di esaminare l'effetto di alcuni inquinanti, come metalli pesanti e sostanze radioattive, presenti nelle ceneri.

Ma ciò non sorprende e non è nemmeno una critica di metodo; sono, infatti, gli stessi autori a darne atto (pag. 12) *“mentre i metodi qui utilizzati sono suscettibili di modifiche, non ci si aspetta che i risultati cambieranno sostanzialmente in termini della importanza relativa di specifici settori e specifici inquinanti”* (*“Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”*).

Le stime degli impatti sanitari, nella ricerca EEA, sono, dunque, da riferirsi alle emissioni di particolato primario (PM10), ossidi di zolfo e ossidi di azoto. Questi ultimi due inquinanti, in correlazione con le emissioni di ammoniaca e di composti organici volatili non metanici (che includono, tra gli altri, benzene, etanolo, formaldeide, acetone), generano, attraverso reazioni chimiche in atmosfera, il particolato fine “secondario”.

Gli ossidi di azoto – assieme ad altri inquinanti e alla radiazione solare – contribuiscono alla formazione di ozono, inquinante rilevante dal punto di vista sanitario.

Gli impatti calcolati attraverso la metodologia qui impiegata sono principalmente da riferirsi al particolato fine secondario (PM2.5) e all’ozono (O3).

Per determinare gli indici di esposizione agli inquinanti sono stati applicati modelli atmosferici sviluppati dal programma EMEP (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe) che includono dati sulla densità di popolazione delle diverse regioni e condizioni climatiche.

Questa modellizzazione determina delle matrici che esprimono l’aumento dell’esposizione alle concentrazioni di PM2.5 e dell’ozono (esprese nella forma $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{persona}$) risultanti dall’emissione di una tonnellata di anidride solforosa, di ossidi di azoto o di PM2.5.

I dati sull’esposizione al PM2.5 e all’ozono, infine, sono stati utilizzati in relazione a studi epidemiologici per determinare gli effetti dell’aumento della concentrazione di questi due inquinanti nell’atmosfera.

A titolo di esempio, si assume che un aumento della concentrazione di PM2.5 di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in un anno determini una mortalità in eccesso di sei persone ogni diecimila (doc. n. 7).

Gli indici di mortalità prematura sono computati, nella metodologia EEA, in base a due metodi accreditati nella letteratura internazionale: il VOLY (Value of a Life Year) e il VSL (Value of Statistical Life). Con il primo si esprime la contrazione dell'aspettativa di vita (espressa come anni di vita persi), mentre il secondo esprime il numero di morti in eccesso associate a una data esposizione a inquinanti.

Da questa disamina delle principali fonti internazionali, non certamente legate a Greenpeace, si può agevolmente affermare che le centrali termoelettriche a carbone, come quelle di Enel a Brindisi e Porto Marghera, sono fonti di inquinamento ambientale, e che tale inquinamento è responsabile di danni all'ambiente e alla salute e alla vita delle persone. Non pare, perciò, così incomprensibile né umorale la definizione di killer o di assassino. Ma su questo ci si soffermerà in seguito.

Prendendo spunto da tali studi scientifici internazionali, Greenpeace ha deciso di realizzare una ricerca del tutto analoga a quella dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, estendendo la metodologia da essa utilizzata a tutti gli impianti termoelettrici di Enel in Italia e a tutti gli impianti a carbone dell'azienda nel resto d'Europa.

Per effettuare tale indagine Greenpeace ha incaricato l'istituto indipendente di ricerca olandese SOMO, incaricandolo espressamente di valutare la componente di mortalità in eccesso legata alle emissioni di inquinanti nei costi esterni calcolati dall'EEA.

Dal documento elaborato da SOMO emerge che **gli impatti sanitari dell'uso del carbone nelle centrali termoelettriche di Enel in Italia sono stimabili (in riferimento ai dati di emissioni atmosferiche del 2009) in 366 morti premature e in circa 1,8 miliardi di euro di danni aggregati (sanitari, ambientali, economici). Se agli impatti degli impianti a carbone Enel italiani sommiamo quelli che l'azienda possiede nel resto d'Europa, i casi di morte prematura attesi salgono – con riferimento sempre al 2009 – a 1.093, mentre il danno aggregato somma a 4,3 miliardi di euro!** E ci si ricordi sempre che, come dimostrato al paragrafo precedente, la produzione a carbone di Enel dal 2009 al 2012 sia aumentata con il conseguente aumento di tutti i danni, ivi comprese le morti (doc. n. 8).

Si precisa che lo studio realizzato da SOMO si limita ad applicare una metodologia (un complesso algoritmo) che descrive un ordine di grandezza delle esternalità dell'inquinamento atmosferico. Il tutto su dati di emissioni ufficiali comunicati da Enel e classificati nel registro E-PRTR gestito dalla EEA.

Aspetto significativo e non trascurabile del totale disinteresse di Enel per la vita, la salute e l'ambiente è che è prassi di SOMO informare sempre le aziende su cui svolge ricerca, indicando anche il committente.

SOMO ha, quindi, inviato ad ENEL una prima bozza dello studio il 30 marzo 2012, dando alla società tre settimane di tempo per correggere inesattezze e presentare eventuali commenti.

E' seguito un carteggio fra SOMO e ENEL, nonché una conference call in data 17 aprile 2012 a cui hanno partecipato per ENEL il dott. Andrea Valcalda, il dott. Giulio Lo Iacono e la dott.ssa Marina Migliorato.

Il dato veramente significativo che emerge da questo carteggio è che Enel non ha contestato né i dati usati da SOMO, né il metodo di calcolo (doc. nn. 9 e 10).

Si osserva, infine, che lo stesso rapporto di SOMO è stato inviato anche alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica, azionista di Enel, la quale lo ha presentato all'assemblea degli azionisti di Enel 2012 non ottenendo dall'azienda, neanche in quella occasione, alcuna seria critica al rapporto commissionato da Greenpeace.

E' certamente significativo che nel ricorso Enel ben si guardi dal chiedere di censurare la sintesi in italiano del rapporto SOMO che ha un titolo certamente non equivoco e non dissimile da quello tanto aspramente criticato di "KILLER DEL CLIMA". Il titolo di tale rapporto è, infatti, "*Enel, il carbone costa un morto al giorno*", pubblicato ad aprile 2012 (doc n. 11).

Da questa sintesi del rapporto di SOMO emerge, oltretutto, un ulteriore e non irrilevante dato: anche gli impianti a carbone più moderni e "puliti", come quelli che ENEL vorrebbe realizzare a Porto Tolle e Rossano Calabro, causano una mortalità in eccesso stimata, sempre secondo le procedure di calcolo dell'EEA, in ben 5 volte superiore a quella dei più moderni impianti a gas naturale.

Per decenza, infine, non si replica alle affermazioni secondo cui la decisione di ENEL di incrementare l'utilizzo del carbone sia diretta conseguenza dell'esito del referendum sul nucleare del 2011.

E' elemento di comune conoscenza che se anche si fosse iniziato a costruire una centrale nucleare nel 2011 ci sarebbero voluti circa 20 anni perché potesse diventare funzionante e produrre energia elettrica, quindi, questo argomento, se non fosse risibile, sarebbe offensivo dell'intelligenza del Giudice e del resistente.

Orbene Enel, dunque, nella duplice veste di Enel S.p.A. e di Enel Produzione S.p.A., contrariamente a quanto asserito nel ricorso, non è certamente vittima di infondate affermazioni di un gruppo di ambientalisti esaltati, ma è colpevole, in virtù di un indirizzo produttivo contestabile, che assegna alla più nociva delle fonti energetiche (il carbone, appunto) un netto primato industriale:

- di aver aumentato la produzione di CO2;
- di danneggiare l'ambiente;

- di danneggiare la salute degli uomini.

E non lo dicono solo i dati scientifici e tecnici, lo dice anche la giustizia italiana.

Prima di affrontare questo punto, però, si vuole richiamare l'attenzione su di una dichiarazione resa alle agenzie di stampa internazionali, nello specifico la Reuters, in data 12 giugno 2012 dal Presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde “*environmental problems, of course, do not end with climate change. In India, for example, pollution from coal generation plants causes about 70,000 premature deaths a year*”² (doc. n. 12). Perché allora Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. non chiedono provvedimenti inibitori anche nei confronti del Presidente Lagarde in considerazione del fatto che accusa i proprietari di centrali a carbone di uccidere 70.000 persone all'anno in India?

2.3 I precedenti penali a carico dei vertici di Enel.

Non il solo uso di dati scientifici indipendenti giustifica le critiche che Greenpeace muove a Enel, ma anche alcuni precedenti giudiziari a carico dei vertici dell'azienda elettrica, che ne danno un quadro tutt'altro che irreprensibile. In riferimento alla Centrale di Porto Tolle (Rovigo), oggetto di numerose azioni da parte di attivisti di Greenpeace, nel febbraio 2012 il GUP di Rovigo ha disposto il **rinvio a giudizio per gli amministratori di Enel e gli ex direttori della centrale per disastro ambientale gravi danni alla salute umana e dei bambini in particolare** (doc. n. 13)³.

Questo processo riguarda il mancato adeguamento degli impianti durante il funzionamento della centrale relativamente al periodo 1998-2004 per ridurre le emissioni inquinanti; adeguamento che sarebbe stato un obbligo di legge in base alle direttive comunitarie.

2 “ *I problemi di inquinamento, è ovvio, non si limitano al cambiamento climatico. In India, per esempio, l'inquinamento derivante dalle emissioni delle centrale termoelettriche a carbone causa la morte prematura di circa 70.000 persone all'anno*”.

3 Per correttezza si previsa che la centrale di Porto Tolle funziona attualmente a olio combustibile, sostanza che produce emissioni del tutto sovrapponibili a quelle delle centrali a carbone.

Il mancato assolvimento di tali obblighi sarebbe alla base di gravi danni ambientali e sanitari. A tal proposito, infatti, uno studio epidemiologico effettuato dalle ASL di Rovigo ed Adria per il periodo 1998-2006 dimostrerebbe un'insorgenza anomala e fortemente accentuata di patologie respiratorie a carico soprattutto dei bambini residenti nelle zone limitrofe alla centrale.

Sempre per la stessa centrale i vertici aziendali sono già stati ritenuti responsabili con Sentenza definitiva della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 16422/11 (doc. n. 14).

Questa la vicenda.

In primo grado, il Tribunale di Rovigo - Sezione distaccata di Adria, con la sentenza depositata il 22 settembre 2006, n. 192, aveva condannato sia gli amministratori delegati, sia i due direttori di centrale, per getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), danneggiamento aggravato all'ambiente e al patrimonio pubblico e privato (art. 635 c.p.) e per la violazione degli artt. 13 e 25 del DPR n. 203/1988 sul divieto di peggioramento delle emissioni per gli impianti esistenti.

La Corte d'appello di Venezia, Sezione IV, con la sentenza n. 464 depositata il 9 giugno 2009 aveva confermato la condanna dei direttori di centrale, mentre aveva assolto i vertici aziendali.

La Sezione III penale della Corte di Cassazione (*Presidente Teresi, Relatore Marini*), nella sentenza citata ha confermato la decisione della Corte d'appello in relazione alla responsabilità dei direttori di centrale, ma, ribaltando sul punto la pronuncia di secondo grado, non ha escluso che gli stessi amministratori delegati della società capogruppo Enel S.p.A. possano essere ritenuti responsabili dei reati ambientali e di danneggiamento sopra ricordati.

La pronuncia reca importanti affermazioni di principio, alcune delle quali attengono alla particolare situazione della centrale in esame.

La Suprema Corte prende infatti il via dal riconoscimento che le scelte gestionali adottate dall'Enel hanno consapevolmente disatteso sia agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria, sia alla specifica normativa regionale veneta emanata a tutela dell'ambiente. Sotto quest'ultimo profilo vi è nella sentenza l'accertamento definitivo che *“la centrale non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997”* e in particolare *“non si adeguò all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale”*, essendo “certo” che Enel adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante in violazione delle prescrizioni regionali.

Proprio su tale premessa, relativa alla violazione dell'art. 30 della legge regionale del Veneto 36/1997 (il quale impone che le centrali elettriche collocate nel territorio dei Comuni del Parco del Delta del Po siano alimentate a gas metano o a combustibile con pari o minore impatto ambientale), prende il via il ragionamento con cui la Corte perviene al riconoscimento che anche gli amministratori delegati non possono andare esenti da responsabilità.

Infatti nella sentenza si legge che, anche a fronte delle dimensioni della centrale e della sua rilevanza per produzione nazionale dell'energia, *“la scelta consapevole di non adottare le misure necessarie per adeguare gli impianti alla normativa richiamata deve essere considerata scelta di ordine strategico”* e, quindi, non riconducibile alla sola sfera di valutazione delle persone preposte alla gestione dell'impianto.

Alcuni passaggi della motivazione contengono affermazioni di principio di rilevanza generale tra cui il capo della pronuncia ove si legge:

“Appare evidente alla Corte che il principio dell’affidamento non può operare in favore del responsabile legale di una struttura complessa allorché la situazione pericolosa o il verificarsi di conseguenze dannose presentano continuità nel tempo, sono già stati rappresentati ai responsabili operativi e si collegano a caratteristiche strutturali degli impianti. Qualora questo si verifici, infatti, appare del tutto illogico che il responsabile legale, sia esso soggetto che ha rilasciato le deleghe specifiche o soggetto che ha compiti di controllo quale vertice del gruppo, possa limitarsi a fare affidamento proprio sulla competenza e la volontà di quelle stesse persone che avrebbero dato causa agli inconvenienti e che in modo evidente non hanno voluto o non sono stati in grado fino a quel momento di trovare adeguate risposte. In altri termini la consapevolezza dell’esistenza di inconvenienti rilevanti e ripetuti incide sui doveri di controllo del responsabile legale e impone una sua diretta attivazione”.

Per cui si perviene a chiarire che *“la responsabilità dell’amministratore delegato residui comunque, indipendentemente dal regime delle deleghe, quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di ‘anormalità’ che egli era in grado di apprezzare e di affrontare”.*

Di indubbio interesse anche le affermazioni di principio inerenti l’art. 674 c.p., per cui il getto di particolato ricade nella prima parte dell’ipotesi prevista dalla norma codicistica per cui non trova applicazione la clausola che limita la responsabilità “nei casi non consentiti dalla legge”, e, comunque, con particolare riferimento alle emissioni di odori acri e fastidiosi, il mantenimento delle emissioni entro i limiti consentiti non è di per sé sufficiente ad escludere l’esistenza della contravvenzione contestata, potendo assumere rilevanza l’omessa adozione delle misure tecniche in grado di impedire il verificarsi di molestie alle persone.

Diciamo, quindi, che forse Enel ed i suoi vertici non sono propriamente degli irreprensibili e attenti tutori dell’ambiente e della salute pubblica! E che la definizione di “KILLER DEL CLIMA” non è certamente infondata né diffamante.

Inoltre, da alcuni mesi quattro dirigenti della centrale di Brindisi sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose in relazione agli impatti mortali e patologici che le emissioni della centrale avrebbero sulla popolazione del territorio; mentre dodici dirigenti della stessa centrale sono indagati, tra l'altro, per getto pericoloso di cose e danneggiamento alle colture. Sempre la stessa centrale è stata ed è oggetto di diverse indagini relative allo smaltimento illecito di rifiuti: l'indagine "Poison" della guardia di finanza vede coinvolta l'Enel e suoi dirigenti per lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi in Calabria provenienti da tre centrali Enel tra cui Cerano (Brindisi)⁴. Parrebbe trattarsi di oltre 120.000 tonnellate di fanghi, rifiuti altamente nocivi per la salute, sversati in prossimità di terreni coltivati ad aranceti); e prima ancora l'indagine "Leucopetra" che ha arrestato un traffico di rifiuti pericolosi destinati alla Calabria. Un business da 6,5 milioni di euro l'anno per il quale sono stati indagati anche numerosi dirigenti Enel⁵.

2.4 Enel e il carbone.

4 Queste le principali fonti della notizia (POISON):<http://www.teletermini.it/articolo.asp?id-news=1167>;

http://www.senzacolonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12733:enel-i-rifiuti-tossici-sotterrati-nelle-campagne18-indagati&catid=89:cronaca-regionale&Itemid=281;

<http://www.italiah24.it/tech-co/ambiente/37610/135-mila-tonnellate-di-rifiuti-cancerogeni-sotterrate-illegalmente-a-vibo-valentia.html>;

<http://www.calabrianotizie.it/2011/07/21/operazione-poison-smaltimento-illecito-rifiuti-tossici-sgominata-associazione-delinquere-operante-varie-regioni-ditalia/>;

<http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/07/22/fanghi-sepolti-tre-centrali-coinvolte/>;

<http://mobile.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/5178/>

5 Queste le principali fonti della notizia (LEUCOPETRA): <http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE54B05220090512>;

<http://www.newz.it/2009/05/12/operazione-leucopetra-rifiuti-pericolosi-dallanel-di-brindisi-a-lazzaro/6155/>;

<http://www.tuturano.com/modules.php?name=News&file=article&sid=232>;

<http://www.italia.attac.org/spip/spip.php?article2738>;

<http://www.unonotizie.it/5353-rifiuti-tossici-della-centrale-enel-a-carbone-10-arresti-disastro-ambientale-arrestati-anche-funzionari-enel.php>;

<http://www.centumcellae.it/leggi.php?id=23867>;

(RAI 1) <http://www.youtube.com/watch?v=yjF38QDyKQY>

Come dimostrato, la combustione del carbone ha effetti potenzialmente letali per la salute umana a causa dell'esposizione cronica e acuta agli inquinanti primari e secondari generati dal suo impiego nel settore termoelettrico.

E', cioè, causa di morte: ed Enel è il principale produttore di elettricità da carbone in Italia, nonché l'azienda che ha dichiarato pubblicamente di voler investire in nuovi progetti a carbone a Porto Tolle e Rossano Calabro⁶.

La realizzazione di questi progetti porterebbe la quota di produzione originata da questa fonte sopra il 50% della sua produzione totale, mentre l'energia prodotta da fonti rinnovabili rimarrebbe al di sotto dell'8%.

Prendendo i dati del GSE⁷ si evince, inoltre, che la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione immessa nel sistema elettrico italiano nel 2011 di Enel Produzione, circa 79TWh, è per il 48,7% costituita da carbone, mentre la restante parte è costituita da gas (28,9%), rinnovabili (20,7%) e prodotti petroliferi (1,7%).

Enel produzione, pertanto, vede un aumento tra il 2010 e il 2011 della sua quota di carbone (era del 40,6% nel 2010) e vede diminuire considerevolmente quella di rinnovabili (era del 26,4% nel 2010) e di gas (30,5%).

Anche sotto il profilo dell'incremento dell'uso del carbone, dunque, Enel non può certamente definirsi virtuosa.

3. LA CAMPAGNA DI GREENPEACE CONTRO IL CARBONE E NEI CONFRONTI DI ENEL.

3.1 La genesi della campagna.

Promuovere campagne contro soggetti “corporate” è una pratica sempre più invalsa nelle attività di Greenpeace, così come di molte altre organizzazioni non governative.

⁶ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CWOFZqOOSMU

⁷ <http://qualenergia.it/articoli/20120524-il-mix-della-produzione-elettrica-nazionale-e-quello-di-enel>

Il criterio che soggiace a queste campagne coincide con la **richiesta di assunzione di responsabilità sociale a soggetti privati**.

Le grandi aziende, e le grandi multinazionali quali Enel, sono imprese che influenzano fortemente i mercati, i consumi e la vita di molte persone che, a vario titolo, con esse non possono non rapportarsi.

Da un punto di vista strettamente ambientale, che è quello che qualifica l'operato di Greenpeace, le grandi imprese rappresentano soggetti critici perché utilizzano e trasformano enormi quantitativi di materie prime, consumano grandi quantità di energia, sono in grado di orientare fortemente i consumi e, dunque, condizionare gli stili di vita verso pratiche più o meno sostenibili.

In passato Greenpeace ha già svolto numerose campagne di questo genere sia a livello globale che italiano.

Alcune di queste hanno impiegato modalità e registri comunicativi più aggressivi di quelli utilizzati nei confronti di Enel e per i quali l'azienda oggi chiede la censura.

La consueta dinamica di queste attività, piuttosto, include (spesso in tempi molto rapidi) l'apertura di un tavolo di confronto con l'azienda contestata e l'avvio, eventualmente, di negoziazioni nel merito dei rilievi che le vengono mossi.

Greenpeace ha una lunga storia di protesta nei confronti di Enel.

Sino ad oggi non aveva, tuttavia, mai realizzato una campagna per sollevare specificamente e continuativamente il problema delle responsabilità ambientali e climatiche di Enel.

In sei anni di contestazioni Enel non ha mai ritenuto di dover aprire un confronto di merito con Greenpeace o di dover fornire risposta agli argomenti dell'associazione che non fossero, come nel caso in oggetto, generiche affermazioni di infondatezza senza alcuna spiegazione scientifica.

Greenpeace è una grande associazione globale che conta nel mondo oltre 3 milioni di sostenitori e in Italia quasi 60.000; nel nostro Paese il peso dell'associazione trova anche rappresentazione nel numero degli attivisti online che ne sostengono la causa (400.000) e nel numero di quanti ne seguono e ne appoggiano l'operato attraverso i social network (250.000 persone su Facebook, 185.000 su Twitter). E' ciò che si definisce un soggetto "stakeholder", portatore di interessi, rappresentante di una domanda sociale consistente. La sua attività di interlocuzione con soggetti istituzionali, collettivi o di diritto privato si iscrive pienamente nella fisiologia del confronto democratico. Da questo punto di vista il rifiuto continuato di Enel al confronto rappresenta un'anomalia, ancor più nel momento in cui l'azienda, privata a tutti gli effetti, è caratterizzata da una prevalente quota di controllo pubblico (il ministero del Tesoro è azionista di maggioranza con il 31% delle azioni)

Greenpeace ha, dunque, promosso una campagna nei confronti di Enel perché sposa le preoccupazioni della comunità scientifica internazionale riguardo ai cambiamenti climatici; e come gran parte degli osservatori del problema, essa è consapevole di come l'utilizzo di fonti fossili, e del carbone in particolare, per la produzione di elettricità sia una delle principali cause antropiche di mutamento del clima.

Tale campagna di denuncia e informazione, però, non è iniziata nel 2012, ma nel 2006.

Da quella data, infatti, Greenpeace realizza azioni di protesta e diffonde statistiche, informazioni e dati per denunciare il peso di Enel rispetto alle emissioni di gas serra e per stigmatizzare gli indirizzi industriali dell'azienda, connotati da un asset produttivo fortemente orientato al consumo delle fonti fossili.

Nel 2006, in particolare, attivisti di Greenpeace occuparono per 3 giorni la, già più volte citata, centrale termoelettrica di Porto Tolle per protestare contro il progetto di riconversione di quell'impianto al carbone.

Fu in quella occasione che venne utilizzato per la prima volta lo slogan "Enel Killer del clima" (doc. n. 15).

Da allora e per sei lunghi anni quello slogan è stato ripetutamente utilizzato senza mai ricevere alcuna contestazione da parte di Enel.

E', pertanto, un po' difficile capire quali potrebbero essere oggi le ragioni dell'urgenza e del pericolo che non possono non essere alla base di un ricorso cautelare.

Quella iniziata nel 2006, dunque, era ed è una campagna contro il carbone, contro una fonte energetica e una modalità specifica di produrre elettricità.

Anche l'assunto presente nel ricorso secondo cui Greenpeace "attaccherebbe" solamente Enel e non gli altri consumatori di fonti fossili è falso.

Ne' è prova il fatto che negli anni sono state realizzate numerose azioni di protesta anche presso centrali a carbone italiane non appartenenti a Enel: Porto Torres, di proprietà E.ON, nel 2007 e Vado Ligure, di proprietà della Tirreno Power, nel 2009 (doc. nn. 16 e 17).

Vero è che Enel è il leader assoluto del mercato italiano, uno dei maggiori produttori mondiali, ed è, dunque, inevitabilmente, il principale responsabile dei danni da carbone e, quindi, il principale bersaglio della campagna di Greenpeace.

Certo che se Enel, dal 2006 ad oggi, avesse dimostrato una minima apertura al confronto e al dialogo franco e sereno con Greenpeace, probabilmente non sarebbe più bersaglio di tutte le critiche che le vengono mosse.

Ma così non è stato. Anzi, Enel ha dimostrato un atteggiamento di totale chiusura e disprezzo.

Si è, cioè, comportata in modo totalmente difforme rispetto a quello adottato da altre grandi multinazionali che, per altre ragioni, sono state oggetto di critiche da parte di Greenpeace, ma che hanno accettato il confronto e con le quali l'associazione collabora tutt'ora nell'interesse della difesa dell'ambiente e della salute⁸.

3.2. I toni della campagna "FACCIAMO LUCE SU ENEL".

⁸ Il confronto si è aperto, ad esempio, con Nestlé, Adidas, Puma, Mattel, Apple, Facebook, Ferrero, ecc.).

Il ricorso introduttivo del presente giudizio mira ad ottenere dei provvedimenti inibitori nei confronti della campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL” promossa nel 2012 da Greenpeace.

E' necessario premettere che esiste una oggettiva sproporzione di mezzi tra Greenpeace e Enel, di cui la prima è evidentemente consapevole, e che si traduce, in relazione ai termini di un confronto pubblico, in una disparità di accesso ai media e di visibilità.

Enel è un grande inserzionista pubblicitario che esercita una capacità di relazione e influsso sui media del tutto preclusa a Greenpeace.

Il linguaggio, i toni e i registri stilistici impiegati nella campagna in contestazione devono, pertanto, essere interpretati, oltre che come artifici retorici, anche come tentativi legittimi di accentuare la forza di un messaggio poggiate, come ampiamente dimostrato in precedenza, su basi scientifiche rigorose, ma tuttavia meritevole di una semplificazione concettuale così da essere più facilmente veicolato dall'informazione giornalistica e con uguale facilità compreso dall'opinione pubblica.

L'exasperazione di talune aggettivazioni, dunque, è spiegata da ragioni giornaltiche e mediatice, ma non travalica, comunque, mai l'oggettiva congruenza e corrispondenza con i dati e le informazioni scientifiche sottese.

3.3. Brevi cenni sulla natura giornaltica della campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL” e sui requisiti delle scriminanti per la diffamazione.

La campagna “Facciamo luce su Enel” può certamente definirsi una campagna di giornalismo d'inchiesta volta alla divulgazione di dati scientifici messa in atto da Greenpeace con l'utilizzo anche di slogan finalizzati ad una più agevole trasmissione mediatica e comprensione del pensiero.

A tal proposito, quindi, le doglianze di Enel potrebbero trovare accoglimento solo se le frasi ed i termini utilizzati dalla resistente non fossero assoggettabili alle esimenti previste dalle norme e dalla giurisprudenza per la diffamazione a mezzo stampa con particolare riguardo al diritto di cronaca.

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che sussiste legittimo esercizio di tale diritto allorché siano rispettate le seguenti condizioni: “a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione” ([Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205 in Guida al diritto 2007, 1269](#)).

Nello stesso senso anche “il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47. Esso è considerato legittimamente esercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza)” ([Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in www.legge-e-giustizia.it](#)).

Qualora non si ritenesse quella di Greenpeace una campagna giornalistica, sarebbe, comunque, necessario verificare la sussistenza o meno della scriminante del diritto di critica.

A tal proposito si osserva che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico e soprattutto sui modi d'esercizio del potere, qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

Il diritto di critica, dunque, non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì *"nell'espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti"* (Cass. Pen., sez.V, 14/4/2000).

Ciò porterebbe a contrastare l'opinione di chi vuole applicare anche al diritto di critica tutti i limiti imposti al diritto di cronaca ai fini dell'efficacia scriminante e a sostenere la tesi, accolta anche da parte di giurisprudenza, di riconoscere, quali unici limiti del diritto di critica, la continenza e la pertinenza (escludendo, così, la verità), potendo scusare soltanto la critica che, seppure non rispondente esattamente al vero, non sia mirata a colpire sul piano individuale senza alcuna finalità di pubblico interesse (limite della pertinenza) e non sia condotta in termini che trascendono nel campo dell'aggressione e della gratuita contumelia (limite della continenza).

Ma c'è di più.

A volte la Corte di Cassazione si è spinta ancora oltre, richiamando il solo limite della pertinenza: la critica non può che essere condotta con toni aspri e polemici, specie se proviene da soggetti personalmente colpiti dai fatti denunciati, oggetto della stessa.

Il diritto di critica nasce, in sostanza, come specificazione del diritto di cronaca, entrambi estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero e, perciò, entrambi esimenti di condotte penalmente illecite al ricorrere delle condizioni sopra esposte, ma la loro intrinseca differenza strutturale (attività di giudizio, il primo; di narrazione, il secondo) fa sì che i limiti della continenza, verità e pertinenza, applicabili ad entrambi, siano diversamente valutati quando attengano alla critica: perché la manifestazione di un giudizio abbia efficacia scriminante deve, fermo restando il limite della pertinenza, pur sempre concretizzarsi in un dissenso motivato, cioè supportato da appigli concreti (anche se non rigorosamente verificati, come richiesto per il diritto di cronaca; limite della verità) e tradursi in una civile esposizione della propria opinione, seppure in toni aspri e polemici (ma non contenuti e distaccati, come, ancora una volta, richiesto per il diritto di cronaca; limite della continenza).

Dunque, il diritto di critica è sottoposto agli stessi limiti del diritto di cronaca, anche se in forma decisamente più sfumata.

Il diritto di critica, inoltre, a differenza del diritto di cronaca, generalmente attribuito a chi esercita professionalmente attività di informazione, attiene ad ogni individuo, titolare comunque del diritto di esprimere il suo giudizio che, anche in tal caso, può avere efficace scriminante soltanto entro i limiti su esposti.

E' esemplificativa la vicenda del cittadino che immetteva in internet un messaggio di posta elettronica, inviandolo ad un gruppo di discussione (*newsgroup*), con il quale esponeva con toni forti e dissenzienti la sua negativa esperienza con un istituto di credito.

Il Tribunale, in quella circostanza, ha avuto modo di riconoscere in capo al cittadino il diritto di critica che, legittimamente esercitato con il messaggio de quo, dati il carattere di interesse pubblico dell'argomento trattato, la continenza sostanziale dell'intervento, la cui forma espositiva non era stata certamente volgare o offensiva, e la considerazione dei fatti allegati come veri o putativamente tali, impediva all'istituto di credito di vantare alcuna pretesa sia in sede civilistica (inibitoria e risarcimento del danno) che in sede penalistica (condanna per diffamazione). Ancor più significativo è che il tribunale in questione era proprio il **Tribunale di Roma, Sezione Prima, Sentenza 4 luglio 1998, Giudice dott. Vincenzo Mazzacane**, (*“In fatto: la ricorrente Banca del Salento S.p.a, premesso che in data 17 maggio 1998, Restaino Sandro immetteva nella rete Internet un messaggio di posta elettronica dal contenuto ritenuto dall'attuale ricorrente lesivo del proprio onore, decoro e reputazione; che tale messaggio era stato inviato ad un sito di discussione pubblica tra quelli di più frequente accesso, gestito dalla società Pantheon s.r.l. avente come responsabile Centofanti Dario. Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione immediata dell'espressione "Fuggite dalla banca del Salento" dall'intervento immesso in rete, la pubblicazione sullo stesso sito di una nota di rettifica del contenuto del messaggio rimosso e/o la pubblicazione degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui ne era stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine al fumus boni iuris la lesività per il proprio onore, reputazione e decoro del messaggio immesso nella rete Internet da Restaino Sergio ed in ordine al periculum in mora l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla divulgazione su scala mondiale di affermazioni infondate e dal protrarsi della loro permanenza e accessibilità in rete.*

Si è quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio, avendo il giudice istruttore ritenuto di non poter emettere inaudita altera parte come richiesto dalla ricorrente, decreto di rimozione del messaggio telematico. Si sono costituite le parti convenute. Restaino Sergio, la Pantheon s.r.l e Centofanti Dario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei presupposti del provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumo boni iuris che il messaggio telematico in oggetto non ha carattere diffamatorio, poichè contiene l'esposizione di fatti realmente accaduti e che lo scopo dell'esistenza di gruppi privati di discussione su Internet è quello di consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni relativamente a vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un linguaggio informale e libero; in ordine al pericolo in mora che il messaggio, una volta immesso nella rete, non può essere più recuperato e che comunque, la diffusione non è avvenuta su canali pubblici. In merito alla richiesta di pubblicazione di rettifica la difesa di Restaino ha inoltre, rilevato come tale diritto sia previsto dalla legge 47 del 1948 solo in riferimento alla carta stampata, alla radio ed alla televisione, non agli strumenti informatici e come comunque tale domanda esulerebbe dalle possibilità del Restaino dovendo indirizzarsi a chi consente l'accesso ad Internet.

Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la carenza in proprio di legittimazione passiva, in quanto egli è il legale rappresentante della Pantheon s.r.l, a cui è legato da rapporto di rappresentanza organica.

Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l. hanno rilevato in ordine al fumo boni iuris l'inapplicabilità dei criteri enucleati con riguardo al legittimo esercizio del diritto di cronaca a messaggi di natura individuale non professionale ed occasionale qual è quello in esame e l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in particolare modo il suo contenuto e la responsabilità per quanto vi compare, ai convenuti Pantheon e Centofanti, che non hanno nessun potere di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete. In ordine al pericolo in mora, ne è stata rilevata l'infondatezza, poiché, secondo il programma di gestione adottato dalla Pantheon, ciascun messaggio è visibile solo per trenta giorni a decorrere dalla data di immissione. E' stata eccepita, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di rettifica, dovendo essere la ricorrente a precisare la propria posizione, in quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per intervenire in merito.

Il Giudice Istruttore si è riservato di decidere all'esito della discussione e del deposito di note illustrative da parte dei procuratori.

In diritto: il convenuto Restaino Sergio in data 17 Maggio 1998 ha immesso in Internet un messaggio di posta elettronica inviandolo ad un gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con indirizzo telematico "it.economia.analisi-tecn", ospitato dal news-server Pantheon s.r.l, avente come responsabile, c.d. webmaster Centofanti Dario.

I newsgroups o aree di discussione consistono in una sorta di "bacheca" elettronica, dove gli utenti che agiscono tramite elaboratori elettronici, possono leggere i messaggi apposti da altri utenti e aggiungere i propri contributi. Si tratta di numerosissime aree di discussione, articolate per argomenti, che si distinguono in moderate e non, a seconda della presenza o meno della figura del c.d. moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo .

L'accesso ai newsgroups è reso possibile dal c.d. news-server, che potrebbe essere definito come un computer, collocato al centro della rete, che ospita le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli utenti possono accedere avvalendosi dei programmi client di collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri terminali .

I newsgroups che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati, possono essere creati da ogni utente Internet e fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori che conservano tutti una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi, in modo che qualsiasi news-server, che ospita quell'area di discussione destinataria dell'intervento, possano essere consultati i messaggi di più recente inserimento. Il news-server non è pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio "virtuale" deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliono contribuire alla discussione di specifiche tematiche.

Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione di Centofanti Dario, convenuto in proprio quale webmaster, preposto alla supervisione dei messaggi immessi in rete. Si rileva il difetto di legittimazione passiva in proprio di Centofanti Dario, che non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l..

Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi legittimata passiva dal presente ricorso, in quanto il news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti.

Sul fumo boni iuris.

Il messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel predetto gruppo di discussione non ha carattere lesivo per l'onore, il decoro e la reputazione della ricorrente Banca del Salento S.p.a..

Si osserva che nel caso che ci occupa l'intervento del convenuto presenta toni espositivi piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi all'amarezza ed all'umanamente comprensibile malumore derivati dalle vicende finanziarie sfavorevoli verificatesi in suo danno.

Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione "Fuggite dalla banca del Salento", si rileva che tali segni linguistici certamente di carattere critico, non integrano affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato dissenso con la condotta tenuta dall'ente creditizio. Diverso valore si sarebbe dovuto attribuire alla suddetta espressione qualora l'autore non fosse stato un privato cittadino, ma altro istituto di credito, versandosi in quella eventualità in un'ipotesi di concorrenza sleale.

Si rileva, inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte del Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere considerato manifestazione del diritto di critica, di cui all'art.21 della Costituzione.

A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio abbia esercitato il suddetto diritto nei limiti di legittimità individuati dalla giurisprudenza prevalente. Per orientamento costante (Cass.93/9109 in Foro Italiano, 1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane, Cass.24.4.85 Zanelli) si ritiene che il diritto di critica consiste nell'espressione di un dissenso motivato, cioè nell'affermazione di fatti non apodittica ma supportata da appigli concreti. Pertanto chi voglia esprimere un giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto dovrà spiegarne le motivazioni e fornire dei dati obiettivi.

La critica consiste in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che per sua natura non può essere imparziale, ma che comunque deve, sia pure nell'ambito di forme aspre, essere espressa in modo corretto e civile. Se ne desume pertanto che non è critica ovvero manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento negativo indotto da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante. Il diritto di critica è inoltre legittimamente esercitato se, alla continenza delle espressioni usate, si accompagnano l'interesse pubblico alla conoscenza delle affermazioni e la verità, anche solo putativa dei fatti narrati.

In giurisprudenza inoltre si è osservato che talvolta la critica si pone con toni sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche, soprattutto quando si tratta di materie particolarmente sentite e che la legittimità di siffatti interventi è subordinata al rispetto del limite della continenza formale e sostanziale, consistente il primo nella correttezza della forma espositiva adoperata ed il secondo nella proporzione tra il contenuto, la portata della critica e lo scopo informativo che si persegue.

Applicando tali principi al caso che ci occupa si rileva che l'intervento del Restaino è connotato certamente da toni forti ed aspri (si parla ad es. di decisioni che hanno generato "scompiglio, sconcerto, emorragie di clienti e promotori e naturalmente perdite finanziarie per alcuni investitori" di "disorganizzazione ed incuranza" della ricorrente), ma la forma espositiva non ha carattere volgare ed offensivo. Per quanto attiene al contenuto del messaggio, si rileva il carattere di interesse pubblico dell'argomento trattato, forme di investimento finanziario, e la continenza sostanziale dell'intervento, poichè il Restaino non è andato al di là di quanto necessario per l'affermazione delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di espressione di dissenso motivato, in quanto sia pure con toni aspri e polemici, Restaino basa la manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati che alla luce del testo del contratto allegato agli atti possono essere considerati veri o quanto meno putativamente tali.

Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino Sergio abbia legittimamente esercitato con il messaggio de quo il diritto di critica riconosciuto dalla carta costituzionale all'art.21 e che pertanto la ricorrente Banca del Salento S.p.a. non abbia subito alcuna lesione al proprio onore, dignità e reputazione di istituto di credito.

Sul periculum in mora.

In ordine al profilo del periculum in mora, si osserva che questo non sussiste, non avendo prodotto il messaggio del Restaino alcun danno irreparabile per la Banca del Salento. Il predetto intervento peraltro, rimane visibile nel newsgroup per un periodo di tempo circoscritto trenta giorni dalla data di immissione, a fronte della prassi, in tal senso adottata dal server Pantheon. Sussistono eque ragioni per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Banca del Salento S.p.a. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti Dario. Spese compensate”).

La natura di diritto individuale di libertà della libera manifestazione del pensiero ne consente, dunque, l’evocazione per il tramite dell’art. 51 C.P. (come giustificazione), e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà. Si veda, ad esempio, Cassazione Penale, Sez. V, n. 25138 del 2 luglio 2007.

Di particolare interesse poi è ciò che la giurisprudenza dice in merito alla differenza fra critica e insulto: *“ciò che distingue la critica dall’invettiva (o dall’insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una “spiegazione” che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l’interprete e, dunque, il giudicante) condivida l’iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l’uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune”* Cassazione penale, Sez. V, n. 11662 del 20 marzo 2007.

[3.4. Brevi cenni sulla giurisprudenza comunitaria in tema di libera espressione del pensiero.](#)

Da ultimo, per mero scrupolo, si fa un breve excursus sulla giurisprudenza comunitaria in tema di libera espressione del pensiero e sul diritto di critica.

La prima sentenza di rilievo che si vuole richiamare concerne la correttezza della critica quanto si basa su dati certi ed è *Colombani and Others v. France*, 25 June 2002, Application no. 51279/99, (European Court of Human Rights), §65: *“In the view of the Court, the press should normally be entitled, when contributing to public debate on matters of legitimate concern, to rely on the content of official reports without having to undertake independent research. Otherwise, the vital public-watchdog role of the press may be undermined”*.

La seconda sentenza specifica che le grandi aziende, come certamente è Enel, devono tollerare maggiori critiche, ed è la pronuncia *Steel and Morris v. the United Kingdom* (‘McLibel case’), 15 February 2005, Application no. 68416/01 (European Court of Human Rights), §89:

“It is true that large public companies inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of their acts and, as in the case of the businessmen and women who manage them, the limits of acceptable criticism are wider in the case of such companies” e §95: *“The more general interest in promoting the free circulation of information and ideas about the activities of powerful commercial entities, and the possible “chilling” effect on others are also important factors to be considered in this context, bearing in mind the legitimate and important role that campaign groups can play in stimulating public discussion.”*

Il terzo precedente comunitario attiene ad una pronuncia secondo la quale la libertà di espressione delle Organizzazioni non governative come Greenpeace deve essere tutelata al massimo livello come la libertà di stampa:

Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, 27 May 2004, Application No. 57829/00 (European Court of Human Rights), §42:

“La Cour constate d’emblée que la résolution litigieuse avait pour but principal d’attirer l’attention des autorités publiques compétentes sur une question sensible d’intérêt public, à savoir les dysfonctionnements dans un secteur important géré par l’administration locale. En tant qu’organisation non gouvernementale spécialisée en la matière, la requérante a donc exercé son rôle de « chien de garde » conféré par la loi sur la protection de l’environnement. Une telle participation d’une association étant essentielle pour une société démocratique, la Cour estime qu’elle est similaire au rôle de la presse tel que défini par sa jurisprudence constante. Par conséquent, pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public, à leur donner une appréciation et contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques”.

Da ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ribadisce la funzione fondamentale per la democrazia che ha la libertà di espressione del pensiero in *Handyside v. the United Kingdom*, 7 December 1976, Application No. 5493/72 (European Court of Human Rights), §49:

“The Court’s supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising a “democratic society”. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no “democratic society”.

Ciò posto, si può ora passare ad esaminare le singole doglianze di Enel sempre tenendo conto che tutte le affermazioni di GP si basano incontrovertibilmente, come visto e dimostrato, su dati scientifici e che, dunque, almeno sotto il profilo del libero esercizio del diritto di critica, non possono in alcun modo essere oggetto di censura o inibizione.

4. LE SINGOLE CONTESTAZIONI DI ENEL.

4.1 La “bolletta sporca” e la presunta raccolta fondi di Greenpeace”.

La principale, e sia consentito di dirlo, più illogica, delle contestazioni mosse a Greenpeace, è quella di aver leso l'onorabilità dell'Enel con l'invio di una finta bolletta (c.d. “bolletta sporca”) ad alcuni utenti, all'asserito fine, secondo i ricorrenti, di sfruttare il marchio e i segni distintivi di Enel per scopi di “*autopromozione pubblicitaria e di raccolta fondi*”.

Greenpeace è un'associazione completamente indipendente che si finanzia solo con il supporto economico dei suoi sostenitori che sono unicamente dei privati cittadini. Non accetta, infatti, soldi da governi, istituzioni, aziende o fondazioni. L'unico modo che Greenpeace ha di sopravvivere e di continuare le sue battaglie a difesa del Pianeta è chiedere ai suoi sostenitori un contributo economico, anche attraverso il 5x1000.

E tale richiesta viene avanzata a tutti coloro che ritengano di poter sostenere le campagne dell'associazione, anche quella “FACCIAMO LUCE SU ENEL”.

Questi concetti sono espressi nella Guida all'identità di Greenpeace, reperibile sul sito internet <http://www.greenpeace.org/italy/it/chisiamo/Missione/Guida-allidentita/>, “*Greenpeace viene sostenuta da singoli individui. Rifiutando i fondi provenienti da partiti politici, governi o aziende, manteniamo la nostra indipendenza. Greenpeace può confrontarsi con gli altri proprio in virtù della sua indipendenza politica ed economica. Non accettiamo fondi da nessun governo, partito politico o azienda. Ciò ci consente la libertà di esprimere il nostro parere e di non avere limiti in quello che facciamo e diciamo*”.

L'indipendenza di Greenpeace non è solo sulla carta, ma viene tutelata da una serie di policies – decise a livello internazionale – che guidano la raccolta fondi. Queste policies vengono richiamate anche a pagina 38 della Relazione di Bilancio che Greenpeace realizza e pubblicizza ogni anno (<http://www.greenpeace.org/italy/it/bilancio2011/>).

In attuazione a queste policies Greenpeace ha di recente rinunciato a un premio in denaro ottenuto proprio per la campagna di e-mail associata alla campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL”.

Essa, infatti, ha vinto il “Non Profit Email Award” 2012 grazie al voto degli utenti del web e poi dei fundraiser e degli operatori del terzo settore, accettando la targa pubblicamente, ma rinunciando al premio in denaro di 2.000 euro a favore di un'altra associazione, NutriAid, che si occupa di interventi umanitari per combattere la malnutrizione infantile in Africa.

E' ai limiti del grottesco, pertanto, che una multinazionale con un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di euro accusi un'associazione con un bilancio annuo di 5 milioni di euro di avere un atteggiamento “parassitario”.

Le disponibilità annue di Greenpeace basterebbero a malapena a coprire la retribuzione dell'ad di Enel, Fulvio Conti, che guadagna oltre 4,5 milioni di euro l'anno. L'intero cda di Enel poi guadagna 7,8 milioni di euro all'anno, mentre i dirigenti con responsabilità strategiche incassano 19,85 milioni a cui si aggiungono compensi in azioni, valutati al fair value, pari a 1,36 milioni di euro⁹. (E poi Enel chiede a Greenpeace i soldi per aiutare i terremotati dell'Emilia dimenticandosi che i più recenti studi scientifici mostrano una crescente preoccupazione per la possibile correlazione fra i terremoti e l'imprigionamento sotterraneo di CO2, cioè l'utilizzo proprio di quel sistema che Enel vorrebbe impiantare nella centrale di Porto Tolle) (doc. n. 18).

Passando ora ad esaminare il documento “incriminato”, contrariamente a quanto apoditticamente asserito dai ricorrenti, esso non è certamente “*perfettamente corrispondente* (pag. 4 del ricorso)” con la vera bolletta Enel, ad iniziare dal destinatario che viene genericamente definito “Gentile vittima di Enel”, passando al logo “l'energia che ti sporca”, alle informazioni “Danni al Paese”, “Danni al clima”, “il carbone di Enel causa in Italia 1,8 miliardi di euro di danni l'anno”, ecc., sino al recapito di Greenpeace in calce.

⁹ http://www.repubblica.it/economia/finanza/2012/04/06/news/compensi_milionari_per_i_vertici_di_eni_ed_enel_a_scaroni_6_milioni_e_a_conti_4_3_milioni-32877572/

Il foglio allegato, poi, altro non è se non un volantino di Greenpeace contenente l'espressione "Enel Killer del Clima", una sintetica spiegazione delle critiche mosse ad Enel e l'invito a devolvere il 5x1000 a Greenpeace (doc. n. 19) che, come detto, vive del sostegno dei singoli cittadini.

Se, dunque, a questi documenti applichiamo i principi visti in precedenza per verificare la sussistenza o meno di un'ipotesi di diffamazione la risposta non può che essere negativa.

Abbiamo, infatti, dimostrato che:

- Enel produce energia elettrica anche e soprattutto con il carbone;
- Enel ha aumentato il consumo di carbone;
- Enel nell'ultimo anno ha aumentato la produzione di CO2 a causa del maggiore utilizzo del carbone;
- il carbone danneggia il clima;
- il carbone è causa di danni all'ambiente, alla salute e di morte in Italia e nel mondo;
- le centrali di Enel sono direttamente responsabili di morte, malattie e danni all'ambiente.

L'accusa mossa ad Enel di essere un "Killer del Clima", quindi, non può certamente ritenersi infondata e, di conseguenza, non può certamente ritenersi insultante e privo di riscontri il fatto che l'Enel uccida.

Se, infatti, l'Enel usa il carbone ed il carbone uccide, non occorre certo un grande sforzo intellettuale per comprendere che è Enel ad uccidere, e raccontare la verità, per quanto cruda, non può essere considerato infamante o calunnioso.

Perciò, se non per il diritto di cronaca, certamente per il diritto di critica, la "bolletta sporca" di Greenpeace non può e non deve essere considerata lesiva e meritevole di un provvedimento inibitorio.

Infine, la richiesta presente sul sito internet www.facciamolucesuenel.org di finanziare l'indagine, cioè la campagna in questione, non può ritenersi in alcun modo lesiva di Enel stessa dal momento che altro non è se non l'ordinario modus operandi di Greenpeace.

Pare, invero, risibile l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l'uso dei segni distintivi di Enel favorirebbe la ricezione di donazioni da parte di Greenpeace. E' ben difficile immaginare che qualche cittadino si senta in dovere di donare ad Enel, una società multinazionale e multimiliardaria, dei soldi.

Anche l'allusione all'induzione in errore, quindi, non può trovare accoglimento se non per dire che qualcuno, limitandosi a uno sguardo distratto, abbia gettato via quanto ricevuto alla sola idea di sostenere Enel più di quanto già non faccia direttamente e/o indirettamente.

4.2 Le singole espressioni incriminate.

4.2.1 ENEL KILLER DEL CLIMA.

La prima e principale delle espressioni contestate a Greenpeace è “ENEL KILLER DEL CLIMA”.

Tralasciando le considerazioni scientifiche, già ampiamente esaminate, che non possono che portare a ritenere tale affermazione come veritiera e perciò incensurabile, ci si sofferma su due aspetti.

Il primo di natura linguistica.

“**Killer** <kilè> s. ingl. [der. di (to) kill «uccidere, ammazzare»] (pl. killers <kilè]), usato in ital. al masch.

1. Sicario, persona che assassina su commissione, per conto cioè di un mandante; più genericam., bandito, fuorilegge che non esita a fare uso delle armi. Nel linguaggio giornalistico, anche con funzione appositiva, chi o che provoca la morte, assassino: in Africa la malaria è un k. spietato; squalo, zanzara killer.

2. In usi estens. e fig., e spesso con funzione appositiva:

a. Denominazione di imbarcazioni (killer boat o killer ship) che accompagnano le navi baleniere con il compito di inseguire e catturare le balene; nella marina militare statunitense, qualifica di unità destinate alla caccia di altre: per es., submarine killer, un tipo di cacciasommergibili armati con siluri o missili per la caccia di altri battelli subacquei (nella marina italiana e in quelle occidentali in genere, il termine è riferito anche a sommergibili convenzionali).

b. Nel linguaggio medico, linfociti killer (o anche cellule killer, dall'ingl. killer cells), particolare popolazione di linfociti in grado di fissarsi a cellule patologiche (per es. tumorali) provocandone la morte.

c. Nel linguaggio giornalistico, serial killer «sìèrièl ...» (propr. «assassino seriale»), persona che, per effetto di una grave forma di psicopatìa, compie omicidi in serie, per lo più scegliendo determinati tipi di vittime per lo più accomunate dall'età, dal sesso, dalla professione e sim. (bambini, donne, prostitute, ecc.), eseguendo i delitti in modo caratteristico e talvolta spettacolare, o compiendo macabri rituali sui corpi delle vittime: un serial k. che ha compiuto più di 20 omicidi; un film di successo che ha per protagonista un serial killer» (da <http://www.treccani.it/vocabolario/killer/>).

La traduzione letterale del termine killer, dunque, è “colui che uccide per conto di altri”.

Il significato in senso figurato, invece, è quello di persona priva di scrupoli, talvolta anche con accezione positiva, ad es. “killer dell'area di rigore”, riferito ad un giocatore di calcio particolarmente abile nel segnare.

Non vi è, quindi, un'unica lettura possibile per il termine killer.

E ciò senza considerare che, comunque, come ampiamente dimostrato, il carbone è effettivamente un killer di clima e salute e per la proprietà transitiva lo è anche Enel che, ben conscia degli effetti nefasti del carbone, ne incrementa annualmente l'utilizzo.

Sotto il profilo poi del contesto in cui tale termine viene impiegato da Greenpeace è evidente che si tratti di un contesto comunicativo/giornalistico ed in questo caso, allora, il termine killer diventa una mera apposizione concettuale che viene utilizzata non necessariamente con fini offensivi.

Si riportano alcuni esempi dell'utilizzo non offensivo del termine killer:

“L'IPAD KILLER DEL GIORNALISMO” tratto da <http://jekyll11.sissa.it/?p=681>;

“Per il futuro del giornalismo la “Killer Application” sarà la Credibilità” tratto da <http://www.lsd.it/2011/per-il-futuro-del-giornalismo/>;

“FINMECCANICA KILLER” tratto da <http://www.umanitanova.org/n-41-anno-90/finmeccanica-killer>;

“mass media killer e guerra psicologica” tratto da http://cosco-giuseppe.tripod.com/storia/mass_media.htm.

Il secondo aspetto, invece, è quello più rilevante anche sotto il profilo dell'insussistenza del **periculum in mora**.

Come già in precedenza evidenziato Greenpeace ha iniziato a definire Enel “Clima Killer” o “Killer del Clima” a partire del 2006. Ed ha continuato ininterrottamente ad utilizzare tale slogan per ben 6 anni senza che ciò sia mai stato oggetto di lamentele o doglianze da parte delle società ricorrenti.

Pare, invero, difficile allora che oggi l'utilizzo dello slogan in questione possa all'improvviso essere diventato così lesivo e pericoloso, laddove fosse infondato, cosa che si è dimostrato non essere, da meritare addirittura un provvedimento inibitorio in via cautelare ed ante causam volto a limitare la libertà di espressione del pensiero e, cioè, volto a limitare un diritto costituzionalmente garantito.

La richiesta dell'inibizione e della cancellazione dell'espressione “ENEL KILLER DEL CLIMA”, dunque, oltre ad essere infondata in fatto e in diritto, cioè ad essere priva del richiesto fumus boni iuris, è oggettivamente carente anche sotto il profilo del periculum in mora¹⁰.

Tale richiesta di Enel dovrà, pertanto, essere rigettata.

4.2.2 Le altre singole espressioni di cui si “duole” Enel.

¹⁰ Anche la giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti Umani ha ritenuto ammissibile l'uso di espressioni anche “eccessive”: “*journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation*” (see e.g. Prager and Oberschlick v. Austria, judgment of 26 April 1995, Series A no. 313, p. 19, § 38). Sempre su questa scorta la Corte ha considerato accettabile criticare anche con l'uso di epiteti, nello specifico il termine “*idiot*” (see Oberschlick v. Austria (no. 2), judgment of 1 July 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV) or a “fascist” (Feldek v. Slovakia, no. 29032/95, ECHR 2001 VIII).

Enel si lamenta anche delle seguenti espressioni utilizzate da Greenpeace nel corso della sua campagna:

1. *“gli sporchi piani dell'Enel”*;
2. *“(Enel) sta uccidendo il clima. L'arma utilizzata è il carbone”*;
3. *“E' aperta la caccia al serial killer del clima”*;
4. *“Ferma Enel anche tu”*;
5. *“ogni giorno Enel viene colta con le mani nel sacco: un sacco di carbone, tanto, tantissimo, con cui si sporca la coscienza senza remore, continuando a compiere indisturbata i suoi crimini contro il clima ...”*;
6. *“Fermiamo Enel ... unisciti all'indagine del secolo per inchiodare il serial killer del clima”*.

Ribadita la doverosa premessa sul diritto di critica/cronaca, atteso il carattere evidentemente giornalistico della campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL” di Greenpeace, e la fondatezza delle critiche mosse ad Enel, proviamo brevemente ad analizzare il contesto e il senso delle espressioni in contestazione.

La campagna ed il sito internet in oggetto si rifanno direttamente a serie di fiction a sfondo investigativo (quali, ad, es. C.S.I.) delle quali ricalcano lo stile da indagine scientifica.

Ecco allora spiegato il senso della espressione n. 1.

Si invitano i sostenitori di Greenpeace ad entrare a far parte della “squadra investigativa” del R.I.C. (Reparto Investigazioni Climatiche) per indagare e per fermare gli “sporchi piani” dell'Enel. Dove per sporchi è evidente il riferimento allo sporco, cioè alle sostanze inquinanti, che rilascia il carbone. Si tratta, in sostanza, di un mero gioco di parole, privo di qualsivoglia finalità diffamatoria e, oltretutto, assolutamente veritiero stante la comune esperienza, anche senza bisogno di supporti scientifici, circa la capacità di sporcare del carbone.

L'espressione n. 2 altro non è se non la sintesi di tutto quanto detto e motivato in precedenza circa l'assioma: carbone uccide, Enel aumenta l'uso del carbone, Enel uccide.

Si tratta, come visto, di una verità espressa con una banalissima sintesi ottenuta attraverso l'applicazione al linguaggio della proprietà transitiva.

L'espressione n. 3, nuovamente, al pari della n. 1, deve essere contestualizzata. Non si può leggerla, cioè, slegandola dal contesto in cui viene inserita (C.S.I.-R.I.C.), che è quello che consente di darne l'adeguata interpretazione.

Oltretutto, che chi utilizza il carbone per le centrali termoelettriche sia un criminale seriale, più che Greenpeace, come riportato, lo ha detto la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.

L'espressione n. 4 non è nient'altro che lo scopo della campagna di Greenpeace. Un invito ad attivarsi per far comprendere ad Enel che deve smetterla con i suoi progetti di investimento sul carbone. Non si tratta certamente di un'offesa, semmai di un invito.

L'espressione n. 5 ha certamente un significato allegorico, ma allo stesso tempo non è slegata dalla realtà.

Come visto, infatti, Enel ed i suoi vertici sono già stati oggetto di condanne ed indagini penali proprio per inquinamento e danni all'ambiente e alla salute, nonostante ciò continuano ad insistere sul carbone e le fonti fossili. Non certo un cristallino esempio di scrupoli di coscienza!

L'espressione n. 6, infine, al pari della 1 e della 3, è parte del contesto da C.S.I. che è stato dato al sito internet. Ed è priva, pertanto, di qualsivoglia connotazione offensiva o diffamante.

Nessuna delle espressioni di cui si duole Enel, dunque, può essere meritevole di censura.

4.3 La canzone "E' nell'aria".

La più incomprensibile delle richieste avanzate da Enel è quella di cui alla lettera E) delle conclusioni delle ricorrenti: *"inibire a Greenpeace la diffusione, in qualsiasi forma o sede, della canzone "E' nell'aria" di Adriano Bono & Torpedo Sound Machine con i Meganoidi di cui al punto 2.f della narrativa che precede"*.

Tale richiesta, oltre ad essere incomprensibile, è totalmente priva di ragionevolezza.

Innanzitutto chiunque può commissionare una canzone, ammesso e non concesso che Greenpeace l'abbia fatto, ma ciò non lo rende proprietario dell'opera.

Tutte le opere dell'ingegno, infatti, sono, come noto, proprietà degli autori.

Non è, e non può essere, pertanto, nella disponibilità di Greenpeace impedire ad un autore la libera divulgazione di un'opera del suo ingegno.

La domanda formulata dall'Enel è, dunque, incomprensibile, irragionevole e priva di fondamento giuridico.

Ma ciò posto, per mero scrupolo si analizza il testo della canzone

Anche questa richiesta non potrà che essere rigettata.

5. LE SINGOLE RICHIESTE DI ENEL.

In conclusione, al fine di agevolare la sintesi del presente atto, si conclude ricapitolando brevemente le ragioni che, ad avviso della scrivente difesa, non possono che condurre al rigetto di tutte le domande proposte dalle ricorrenti Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A..

Per fare ciò si segue l'ordine con cui i ricorrenti hanno formulato le loro conclusioni.

5.1. Inibire a Greenpeace la diffusione sul sito internet ufficiale, e perciò ordinare la rimozione dal medesimo sito, del video datato 28 maggio 2012 e denominato "La bolletta sporca".

Tale richiesta non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni già svolte al riguardo in precedenza.

Si ribadisce, infatti, che tutta la campagna “bolletta sporca”, oltre a non essere diffamante perché fondata su dati scientifici, non può certamente aver arrecato un danno di immagine o economico ad Enel dal momento che nulla ha offerto come prova Enel sul danno e che, trattandosi di dati e informazioni veritiere, nemmeno l'immagine di Enel può uscirne immeritadamente ed immotivatamente danneggiata.

5.2 Inibire a Greenpeace l'uso e la diffusione dell'intero sito www.facciamolucesuenel.org, o almeno del video della bolletta sporca, o della pagina intitolata ENEL KILLER DEL CLIMA, o di ogni espressione diffamatoria.

Anche in questo caso le motivazioni per respingere la richiesta sub lettera B) dei ricorrenti sono già ampiamente state motivate nei precedenti paragrafi.

Per quanto riguarda nello specifico la richiesta di inibire l'uso e la diffusione dell'intero sito www.facciamolucesuenel.org, si osserva che essa è, oltre che infondata e irragionevole, anche e soprattutto curiosa.

Che l'Enel, società che gode tutt'oggi di una forte rendita di posizione, in quanto erede di una condizione di monopolio durata decenni, e che rappresenta ancora per parte maggioritaria dell'utenza domestica - e non - il provider elettrico di riferimento, chieda di inibire l'uso e la diffusione di un sito internet avente come dominio [facciamolucesuenel.org](http://www.facciamolucesuenel.org) denota una forma di curiosa contraddittorietà in seno all'azienda stessa.

Finché la luce serve per avere dei profitti, allora va bene, quando la luce cercano di accenderla altri su di lei per verificarne la correttezza e la bontà dell'operato, allora diventa qualcosa da oscurare, da impedire, in buona sostanza, da censurare.

In tutta onestà non si comprende quale possa essere il tono offensivo e denigratorio di un siffatto dominio, www.facciamolucesuenel.org, né quale sia il fumus a sostegno della richiesta di chiusura e, se possibile, ancor meno si comprende quale sia il periculum in mora che causerebbe.

Nulla, infatti, dice Enel al riguardo.

5.3 Inibire a Greenpeace la diffusione mediante volantinaggio della della “bolletta sporca”, della pagina intitolata “ENEL KILLER DEL CLIMA”, e della richiesta del 5x1000 in favore di Greenpeace.

Sulle ragioni dell'infondatezza di entrambe queste richieste si è già ampiamente argomentato.

Ci si permette solo di osservare come la richiesta di impedire ad una Onlus di perorare il 5x1000, oltretutto da parte di una multinazionale miliardaria, sembri un comportamento ben poco civile ed urbano, oltre che, come detto, giuridicamente e sostanzialmente infondato.

5.4 Inibire a Greenpeace la diffusione in qualsiasi forma di sticker e T-Shirt riportanti lo slogan “ENEL KILLER DEL CLIMA” e ordinarne il ritiro.

Anche questa richiesta non può che essere respinta in forza delle considerazioni svolte in precedenza e, in particolare, della sostanziale correttezza e veridicità dell'affermazione in contestazione, e dell'assoluta e pacifica carenza di periculum in mora.

Per quanto attiene il ritiro, poi, nella denegata ipotesi in cui il Giudice III.mo ritenesse fondata la doglianza di Enel, questo sarebbe oggettivamente impossibile dal momento che T-shirt e stickers sono stati distribuiti in modo massivo e non esistono registri che consentano di risalire ai destinatari.

5.5. Inibire a Greenpeace, lettera F) delle richieste dei ricorrenti, l'utilizzo in ogni modo e sede del marchio o dei segni distintivi di pertinenza di Enel S.p.A. e in particolare della figura dell'albero seguita dalla dicitura Enel in carattere corsivo.

Questa richiesta non può essere accolta per due motivi, entrambi già in precedenza sviluppati.

Il primo è che si tratta di materia di competenza della Sezione Specializzata in marchi e brevetti, il che comporta l'assorbimento anche delle altre domande nella pronuncia di incompetenza che il Giudice vorrà emettere qualora ritenesse fondata l'eccezione proposta al riguardo.

Il secondo è l'assoluta irrilevanza dell'utilizzo del marchio Enel e dei segni distintivi, oltre al fatto che si tratta di marchi e segni evidentemente privi di copyright visto che non viene riportato sulla bolletta autentica *ex adverso* prodotta e non viene nemmeno eccepito quale causa di indebito utilizzo nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nulla, quindi, giustificerebbe l'inibizione del loro utilizzo da parte di Greenpeace, la quale, peraltro, gli ha significativamente modificati cambiandone colorazione ed aggiungendo "macchie" di carbone.

5.6. Inibire a Greenpeace, lettera G, la diffusione via interne o in qualsiasi altra forma o sede di espressioni concernenti Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A., o, più in generale Enel, equivalenti o analoghe a quelle contenute nei siti, messaggi, prodotti, manufatti di cui alle precedenti richieste.

Questa richiesta è inammissibile e dall'oggetto impossibile ed inesistente.

Non solo vengono formulate delle domande in via cautelare ante causam che, quindi, dovrebbero essere sostenute da un evidente *fomus boni iuris* e *periculum in mora*, che, come ripetutamente osservato non esistono, ma in questo caso Enel si spinge sino ad inventare una nuova figura giuridica: la censura preventiva.

Essa chiede, infatti, all'Ill.mo Tribunale adito di emettere un'ordinanza su ciò che potrebbe accadere in futuro.

Non si ritiene di dover nemmeno commentare oltre.

5.7. Sulla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.c..

Sulle quantificazione economica operata da Enel si possono svolgere alcune considerazioni.

Enel, qualora volesse davvero aiutare i terremotati dell'Emilia, potrebbe farlo agevolmente pescando non solo dai suoi miliardi di euro di fatturato, ma anche dai milionari compensi dei suoi amministratori e dirigenti che, come visto, superano di gran lunga il bilancio annuale di tutta Greenpeace Onlus.

La quantificazione poi di 10.000 e 1.000 euro al giorno in caso di inottemperanza all'emananda ordinanza del Tribunale pare, invero, del tutto spropositata e, comunque, priva di giustificazione.

Nel caso, però, in cui il Giudice di Prime Cure dovesse ritenere di accogliere, anche solo parzialmente, le richieste avanzate dai ricorrenti, Greenpeace insta affinché, in caso di inosservanza dell'ordinanza, la stessa venga autorizzata a devolvere direttamente la somma che verrà comminata ex art. 614 c.c. ad uno dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma, senza il tramite dell'Enel.

6. SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA.

I due requisiti imprescindibili di un ricorso cautelare sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Senza ripercorrere tutte le numerose argomentazioni svolte, ci si limita, in sede conclusiva, a ribadire che il ricorso promosso da Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. è totalmente carente di entrambi i requisiti.

Per quanto concerne il *fumus* è sufficiente richiamare quanto detto in precedenza con riguardo alla sussistenza delle argomentazioni scientifiche sottese alla campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL” di Greenpeace e al conseguente legittimo esercizio del diritto di cronaca o, quantomeno, del diritto di critica.

Per quanto concerne il *periculum* poi si ribadisce quanto detto in più di un'occasione.

Lo slogan principe della campagna è “ENEL KILLER DEL CLIMA”. Tale slogan viene utilizzato ininterrottamente dal 2006, cioè da sei anni, senza ricevere mai alcuna critica o contestazione da parte dei ricorrenti.

Non è, dunque, credibile il ricorso nella parte in cui afferma che la prosecuzione nell'esposizione dello slogan in questione possa creare un pericolo imminente alle varie società dell'orbita Enel.

La canzone, poi, è una libera espressione del pensiero in forma artistica e, come tale, non può certamente essere ritenuta un pericolo.

Per quanto riguarda l'esistenza di un sito internet con dominio www.facciamolucesuenel.org, ci si rifà a quanto scritto in precedenza.

@@@@@@@@

In virtù di tutto quanto sin qui considerato, si ista affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

conclusioni

in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia e favore della Sezione Specializzata in proprietà intellettuale e industriale;

in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalle ricorrenti Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto;

ancora in via principale: rigettare il ricorso perché carente sia sotto il profilo del fumus boni iuris, che sotto il profilo del periculum in mora;

in via subordinata: nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche solo parziale, delle richieste cautelari ex adverso proposte, concedere a Greenpeace Onlus un congruo termine per adempiere agli emanandi provvedimenti e quantificare la somma ex art. 614 c.p.c. in una misura congrua, non superiore a 100 euro al giorno, autorizzando la resistente a versare direttamente ad uno dei Comuni emiliani maggiormente colpiti dal terremoto l'eventuale somma dovuta.

Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente fase cautelare.

Si producono:

- 1) originale ricorso;

- 2) “key world statistics 2011” della International Energy Agency;
- 3) Carbon Data Market 2010;
- 4) Carbon Data Market 2011;
- 5) “Enel 2011 Results 2012-2016 Plan”;
- 6) “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe” della European Environmet Agency;
- 7) “Estimating the National Public Health Burden Associated with Esposure to Ambient PM2.5 and Ozone”;
- 8) rapporto SOMO;
- 9) lettera SOMO-ENEL;
- 10) lettera ENEL-SOMO;
- 11) “Enel, il carbone costa un morto al giorno”;
- 12) dichiarazione del Presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagard, all'agenzia Reuters in data 12 giugno 2012;
- 13) capi di imputazione Tribunale di Adria a carico dei vertici di Enel;
- 14) Cassazione Penale, Sezione III, Sent. n. 16422/11 dell'11 gennaio 2011;
- 15) foto dell'azione del 2006 compiuta da Greenpeace alla centrale termoelettrica di Enel, Porto Tolle;
- 16) articoli di giornale relativi all'azione del 2007 di Greenpeace a carico della centrale di E.ON di Porto Torres;
- 17) articoli di giornale relativi all'azione del 2009 di Greenpeace a carico della centrale della Tirreno Power di Vado Ligure;
- 18) rapporto sulle relazioni tra terremoto e incapsulamento della CO2;
- 19) copia della c.d. “bolletta sporca.

Alessandria – Roma, 26 giugno 2012.

Avv. Luca Gastini Avv. Alessandro Gariglio Avv. Giuseppe Rombolà